



Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012)

RS 0.747.206; RU 2024 302

Traduzione

Emendamento del capitolo 2

Adottato dagli Stati Parte alla CLNI 2012 con procedura semplificata per la revisione dei limiti di responsabilità¹ il 1° giugno 2024
Entrato in vigore il 1° marzo 2025

¹ Art. 20 CLNI 2012

Art. 6 par. 1 lett. a cpv. i-v e lett. d

1. I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate agli articoli 7 e 8, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue:

- a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali:
 - i) per un battello non destinato al trasporto di merci, in particolare un battello per passeggeri, 450 unità di conto² per metro cubo di stazzamento del battello in caso di immersione massima autorizzata, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1576 unità di conto³ per kW di potenza della propulsione meccanica,
 - ii) per un battello destinato al trasporto di merci, 450 unità di conto⁴ per tonnellata di capacità di carico del battello, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1576 unità di conto⁵ per kW di potenza della propulsione meccanica,
 - iii) per un battello di spinta o un rimorchiatore, 1576 unità di conto⁶ per kW di potenza della propulsione meccanica,
 - iv) per un battello di spinta che, al momento in cui il danno è stato causato, era accoppiato con barconi formando un convoglio spinto, il limite di responsabilità calcolato conformemente al capoverso iii) è aumentato di 225 unità di conto⁷ per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che il battello di spinta ha fornito a uno o più barconi spinti servizi d'assistenza o di salvataggio,
 - v) per un battello con mezzi di propulsione meccanica propria che, al momento in cui il danno è stato causato, assicura la propulsione di altri battelli accoppiati a questo battello, il limite di responsabilità calcolato secondo i capoversi i), ii) o iii) è aumentato di 225 unità di conto⁸ per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento degli altri battelli; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che tale battello ha fornito a uno o più battelli accoppiati servizi d'assistenza o di salvataggio,

² Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 400 unità di conto.

³ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 1400 unità di conto.

⁴ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 400 unità di conto.

⁵ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 1400 unità di conto.

⁶ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 1400 unità di conto.

⁷ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

⁸ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

- d) i limiti di responsabilità non possono in nessun caso essere inferiori a 450 400 unità di conto⁹ per le rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali e a 225 200 unità di conto¹⁰ per tutte le altre rivendicazioni.

Art. 7 par. 1 lett. a e b

1. I limiti di responsabilità per un battello che trasporta merci pericolose nel caso di rivendicazioni relative a danni provocati direttamente o indirettamente dalla natura pericolosa di tali merci sono calcolati come segue:

- a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a), ma almeno 11 260 000 unità di conto¹¹;
- b) per tutte le altre rivendicazioni il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ma almeno 11 260 000 unità di conto¹².

Art. 8 par. 1

1. Nel caso delle rivendicazioni derivanti dalla morte o da lesioni corporali dei passeggeri di un battello e connesse a uno stesso evento, il limite di responsabilità è fissato a un importo di 112 600 unità di conto¹³ moltiplicato per:

- a) il numero dei passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare in base al certificato del battello; oppure
- b) se il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare non è prescritto, il numero di passeggeri effettivamente trasportati dal battello al momento dell'evento.

Il limite della responsabilità non può tuttavia essere inferiore a 2 252 000 unità di conto¹⁴.

⁹ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 400 000 unità di conto.

¹⁰ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 000 unità di conto.

¹¹ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 10 milioni di unità di conto.

¹² Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 10 milioni di unità di conto.

¹³ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 100 000 unità di conto.

¹⁴ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 2 milioni di unità di conto.

Art. 10 par. 2 lett. a e b nonchè par. 3

2. a) Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso iv), il limite di responsabilità per un battello di spinta che, al momento del danno, era accoppiato con barconi in convoglio spinto, è maggiorato, relativamente alle rivendicazioni derivate dall'evento, di 225 unità di conto¹⁵ per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti, il limite di responsabilità di ogni barcone è ridotto, per le rivendicazioni derivanti da questo stesso evento, di 225 unità di conto¹⁶ per ogni tonnellata di capacità di carico del barcone spinto.
- b) Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso v), il limite di responsabilità per un battello munito di mezzi di propulsione meccanica che, al momento del danno, garantisce la propulsione ad altri battelli accoppiati a quest'ultimo, è maggiorato, per le rivendicazioni derivanti dall'evento, di 225 unità di conto¹⁷ per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento dei battelli accoppiati, il limite di responsabilità per ogni battello accoppiato è ridotto, per le rivendicazioni derivanti dallo stesso evento, di 225 unità di conto¹⁸ per ogni tonnellata di capacità di carico o per ogni metro cubo di stazzamento del battello accoppiato.
3. Per i limiti di responsabilità calcolati secondo l'articolo 7 si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2. Il paragrafo 2 va tuttavia applicato tenendo presente che la base di calcolo deve essere di 450 unità di conto¹⁹ e non di 225 unità di conto²⁰.

¹⁵ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

¹⁶ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

¹⁷ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

¹⁸ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.

¹⁹ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 400 unità di conto.

²⁰ Limite di responsabilità conformemente alla mod. del 1° giugno 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2025. Limite di responsabilità precedente: 200 unità di conto.